

## Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502  
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime  
ambulatoriale

### Premesso:

- che la società Analisi Mediche Pavanello srl - codice regionale di accreditamento 607102 - è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Direttore Generale dell'Ulss 16 di Padova n.1020/2007/84534 del 16/06/2009 e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14/12/2010 n. 3111 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: Branca 03 medicina di laboratorio;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 2088 del 07/12/2011, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n.16 di Padova (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dott.Urbano Brazzale, con sede legale in Via degli Scrovegni n. 14 -35131 Padova – c.f. 00349050286

e

la società Analisi Mediche Pavanello srl (di seguito "erogatore"), con sede legale a Padova in via Bravi n.51, codice fiscale/p.iva 01506340288, nella persona della Sig.ra Di Chiara Alda, in qualità di amministratore delegato, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

## ACCORDO CONTRATTUALE

### Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda



sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

## **Art. 2 Obblighi dell'erogatore**


L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
  - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
  - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

## **Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;

- 
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta (pagamento inteso come data di accredito all'erogatore). Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
  - comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

#### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata di un anno. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

#### **Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accREDITamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accREDITamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

#### **Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.



### **Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

### **Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

### **Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Premesso che, ai sensi della DGR N. 2621 del 18/12/2012, è stata inoltrata richiesta alla Prefettura dell'acquisizione del certificato antimafia della struttura, il presente accordo è valido fatta salva la certificazione negativa da parte della Prefettura stessa.

### **FIRMATO**

Per l'azienda Ulss n.16 di Padova

*Il Direttore Generale*

Dott. Urbano Brazzale

**20 GIU. 2013**

### **Per l'erogatore**

*L'Amministratore Delegato*

Sig.ra Alda Di Chiara

**PRESTAZIONI in CONTRATTO**

**TRA AZIENDA ULSS N. 16 – PADOVA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL - 607102 -**

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 273 DEL 30/04/2013

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

**VOLUME ANNO: 2013**

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Laboratorio Analisi	Tutte le prestazioni della branca 03 di cui all'allegato 3 N.T. vigente		Da N.T. vigente		
<b>TOTALE</b>	//	//	//	//	<b>154.001,90</b>

*-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.*



La sottoscrizione del presente atto non costituisce in alcun modo rinuncia al ricorso già presentato contro la delibera di Giunta Regionale n. 2621/2012 nè acquiescenza alla delibera stessa.

Si precisa altresì che la sottoscrizione del presente accordo contrattuale non comporta in ogni caso accettazione del budget ivi previsto, del quale si chiede formalmente l'integrazione con la quota di extrabudget dovuta alle singole strutture alla stregua del criterio individuato dall'accordo approvato con la DGR 441/2013.

A handwritten signature in black ink.